



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA
DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA la Direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura;
- VISTO il Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura”;
- VISTA la Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione);
- VISTA la Direttiva delegata UE 2015/13 della Commissione del 31 ottobre 2014 che modifica l'allegato III della Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il campo di portata dei contatori dell'acqua;
- VISTO il Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84 “Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13”;
- VISTO il Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato dal Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84, di “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura, e della direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, come modificata dalla direttiva delegata (UE) 2015/13 del 31 ottobre 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione), che ne dispone l’abrogazione”;
- VISTO l’articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 “Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.”, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta “Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”;
- VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 “Prescrizioni relative all’organizzazione ed al funzionamento dell’unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008”;



- VISTO il Decreto interministeriale 22 dicembre 2009 di “Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato”;
- VISTA la Convenzione del 20 giugno 2022, e in particolare l’art. 3, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha rinnovato all’Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento – ACCREDIA – il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali della normativa applicabile, compresa la Direttiva 2014/32/UE sopra citata;
- VISTA la Direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico”;
- VISTO il Decreto Legge n. 173 dell’11 novembre 2022 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri”, convertito con modificazione dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle imprese e del made in Italy;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174 con il quale si è stabilita l’articolazione del Ministero delle imprese e del made in Italy in dipartimenti;
- VISTO il Decreto del Ministro del 10 gennaio 2024 recante “individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e il Decreto del Ministro 11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici è stato registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 n. 303;
- VISTO il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale Consumatori e Mercato al Dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- VISTO il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/32/UE (MID), a favore della KIWA CERMET ITALIA S.P.A., emanato da questa Direzione Generale in data 13 marzo 2023, con scadenza al 16 marzo 2027;
- CONSIDERATO l’accreditamento dell’Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC 17065/2012 certificato n. 0069, relativo allo schema certificazione di prodotto;
- ACQUISITA la Delibera del 12 dicembre 2024 (DC2024UTL055), del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. DGCM 19160 del 16 dicembre 2024, con la quale viene ridotto il certificato di accreditamento **n. 0069PRD** con scadenza il **16 marzo 2027** a favore della società **KIWA CERMET ITALIA S.P.A.**, per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/32/UE (MID);



VISTA la Comunicazione, prot. MIMIT n. 4592 del 17 febbraio 2025, con cui Accredia ha comunicato alla Direzione Generale Consumatori e Mercato e alla Divisione III – Organismi notificati e Sistemi di accreditamento, la riassegnazione dei numeri di accreditamento, con conseguente ri-emissione dei certificati di accreditamento e dei relativi allegati, e periodo transitorio per gli Organismi Accreditati;

CONSIDERATO che, in virtù della predetta Comunicazione di ACCREDIA, il Certificato di Accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 n. 0069PRD, intestato a **KIWA CERMET ITALIA S.P.A.**, relativo allo Schema prodotto, è stato indicato con la nuova denominazione n. 00001 Products/Services/Processes, con scadenza il 16 marzo 2027;

ACQUISITA l'istanza prot. n. 15019 del 19 maggio 2025 con la quale l'Organismo **KIWA CERMET ITALIA S.P.A.**, ha chiesto la riduzione parziale delle attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 2014/32/UE;

ACQUISITA, unitamente all'istanza, la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la Legge 6 febbraio 1996, n. 52, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994" e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione e ai successivi controlli sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO l'art. 15, comma 1, del Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, precitato, che dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le tariffe per le attività di valutazione della conformità;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento in data 07 maggio 2025, relativo alla tariffa dovuta al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del citato decreto;



DECRETA

Art. 1

1. Alla società KIWA CERMET ITALIA S.P.A., (P.I. 00627711203), con sede legale in GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA CADRIANO 23 cap 40057, è ridotta l'autorizzazione a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/32/UE relativa agli strumenti di misura e del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84 di attuazione, per i seguenti prodotti:
 - Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (All. VII MI-005)
 - o Moduli / Procedure di Valutazione della Conformità:
 - Allegato II - Modulo H1 (Conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto)
 - Strumenti per pesare a funzionamento automatico (All. VIII MI-006)
 - o Moduli / Procedure di Valutazione della Conformità:
 - Allegato II - Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità degli strumenti)
 - Allegato II - Modulo F1 (Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto)
 - Allegato II - Modulo H1 (Conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto)
 - Misure materializzate (All. X MI-008)
 - o Moduli / Procedure di Valutazione della Conformità:
 - Allegato II - Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità degli strumenti)
 - Strumenti di misura della dimensione (All. XI MI-009)
 - o Moduli / Procedure di Valutazione della Conformità:
 - Allegato II - Modulo E (Conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità degli strumenti)
 - Allegato II - Modulo F1 (Conformità basata sulla verifica del prodotto)
 - Allegato II - Modulo H1 (Conformità basata sulla garanzia di qualità totale e sull'esame del progetto)
2. La società KIWA CERMET ITALIA S.P.A., (P.I. 00627711203), con sede legale in GRANAROLO DELL'EMILIA (BO) VIA CADRIANO 23 cap 40057, è autorizzata a svolgere le procedure di valutazione di conformità ai sensi della Direttiva 2014/32/UE relativa agli strumenti di misura e del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 84 di attuazione, per i seguenti prodotti:

Schema PRD a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n. 0069 ora 00001 con scadenza 16 marzo 2027:

Allegato I – Requisiti Essenziali

Prodotti:

- Sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua (All. VII MI-005),
 - o Moduli / Procedure di Valutazione della Conformità:



- Allegato II - Modulo B (Esame UE del tipo),
- Allegato II - Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione),
- Allegato II - Modulo F (Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto),
- Allegato II - Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell'unità)
- Strumenti per pesare a funzionamento automatico (All. VIII MI-006),
 - Moduli / Procedure di Valutazione della Conformità:
 - Allegato II - Modulo B (Esame UE del tipo),
 - Allegato II - Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione),
 - Allegato II - Modulo D1 (Garanzia della qualità del processo di produzione),
 - Allegato II - Modulo F (Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto),
 - Allegato II - Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell'unità)
- Misure materializzate (All. X MI-008),
 - Moduli / Procedure di Valutazione della Conformità:
 - Allegato II - Modulo B (Esame UE del tipo),
 - Allegato II - Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione),
 - Allegato II - Modulo D1 (Garanzia della qualità del processo di produzione),
 - Allegato II - Modulo F1 (Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto),
 - Allegato II - Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell'unità)
- Strumenti di misura della dimensione (All. XI MI-009)
 - Moduli / Procedure di Valutazione della Conformità:
 - Allegato II - Modulo B (Esame UE del tipo),
 - Allegato II - Modulo D (Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione),
 - Allegato II - Modulo D1 (Garanzia della qualità del processo di produzione),
 - Allegato II - Modulo F (Conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto),
 - Allegato II - Modulo G (Conformità basata sulla verifica dell'unità)

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 2 del presente decreto, decorre dalla data di notifica all'organismo ed è notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha la scadenza riportata di seguito:
 - Schema prodotti a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato **n. 00001** con scadenza **16 marzo 2027**.
2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1



Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III – Organismi notificati e sistemi di accreditamento. Strumenti di misura e metalli preziosi –, Direzione generale consumatori e mercato, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo è tenuto a svolgere i compiti di cui al precedente comma conformemente alle disposizioni contenute nell'articolo 9 bis del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, citato nelle premesse.
4. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, un accesso telematico alla propria banca dati, finalizzato al controllo dell'attività svolta, per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui al decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, come modificato e integrato dal Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40 e dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83 citato nelle premesse, o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy (www.mimit.gov.it); sezione *"Mercato e consumatori"*, area *"Normativa tecnica"*, voce *"Organismi di valutazione delle conformità"*, accedendo a *"Consulta la banca dati"*.

Art. 6

1. Il presente Decreto sostituisce integralmente il precedente emanato da questa Direzione Generale in data 13 marzo 2023, con scadenza **16 marzo 2027**.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Gianfrancesco Romeo)